



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2011

Modifiche agli articoli 4 e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di adeguare gli articoli 4 e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti le modalità con le quali le regioni danno applicazione alla normativa comunitaria relativa alla cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi ed alla caccia in deroga, al disposto dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.

Reiterate pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno infatti attestato la non conformità della normativa nazionale italiana alla citata direttiva comunitaria riguardante la protezione degli uccelli. Da qui la conseguente incoerenza della legislazione regionale applicativa della norma nazionale.

All'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 è inserito un rinvio all'articolo 19-*bis* che costituisce la norma italiana di trasposizione dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 della citata direttiva 2009/147/CE.

Con la modifica proposta all'articolo 19-*bis* viene letteralmente ripreso il testo della direttiva comunitaria, quanto ai contenuti dei provvedimenti di deroga. Per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva, vengono precisate, in modo

inequivocabile, procedure e modalità da seguire, dati e informazioni da fornire da parte delle regioni e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al fine di garantire che i regimi di caccia in deroga autorizzati si sviluppino nelle condizioni di massima prudenza e attenzione nei riguardi della conservazione delle specie oggetto di prelievo.

In particolare, con il comma 4-*ter* si prevede che le regioni comunichino all'ISPRA, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'intenzione di autorizzare forme di caccia in deroga, specificando le specie interessate, i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione consentiti, le condizioni di rischio e le circostanze di tempi e luoghi in cui le deroghe possono essere applicate e la responsabilità in merito ai controlli da effettuare. Con il comma 4-*quater* si prevede che in caso di mancata trasmissione del parere da parte dell'ISPRA, le regioni utilizzino i dati provenienti da altra fonte pubblica o accreditata relativi alla consistenza delle specie. Entro il trenta aprile le regioni effettuano la ripartizione delle quantità cacciabili sui territori regionali in proporzione al numero di cacciatori residenti attraverso un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né per i bilanci di regioni ed enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine il seguente:

«*6-bis.* La cattura di uccelli a scopo scientifico e a fini di richiamo di cui al presente articolo è autorizzata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19-*bis*»;

b) all'articolo 19-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività del controllo governativo, i provvedimenti di deroga sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro cinque giorni dalla loro adozione»;

2) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*4-ter.* Le regioni che intendono autorizzare forme di caccia in deroga, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009, provvedono a comunicare la relativa richiesta all'ISPRA entro il 31 gennaio di ogni anno, specificando:

a) le specie che formano oggetto delle medesime proposte di caccia in deroga;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione da autorizzare;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a deci-

dere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli da effettuare.

4-quater. L'ISPRA, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma *4-ter*, trasmette il proprio parere alle regioni interessate indicando, per ciascuna specie protetta, la piccola quantità a livello nazionale. Trascorsi sessanta giorni, in caso di mancata trasmissione del parere da parte dell'ISPRA, si utilizzano i dati provenienti da altra fonte pubblica o accreditata relativi alla consistenza della specie. Le regioni, attraverso un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concordano, entro il 30 aprile di ogni anno, la ripartizione della piccola quantità indicata riferita alle singole specie, utilizzando come parametro di ripartizione il numero dei cacciatori residenti in ogni regione. Restano fermi, in ogni caso, il carattere eccezionale dei provvedimenti in deroga e l'inderogabilità del divieto di superare, con il totale dei prelievi venatori autorizzati, la piccola quantità fissata per ogni specie per tutto il territorio nazionale».